



## TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

### SEZIONE LAVORO

nella causa Num. R.G.\_7961 \_\_\_\_\_  
proposta da

ROBERTO GAMBINA difeso/a da  
avv. FASULO FABRIZIA

**contro**

MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO

### IL GIUDICE

- 1) fissa l'udienza ex articolo 700 cpc **per il 10 luglio 2024 alle 14:40**, invitando la convenuta a costituirsi almeno due giorni antecedenti con memoria e mandando la parte del ricorrente per la notificazione entro il 2 luglio 2024.

Rigetta, però, la richiesta di notificazione ex articolo 151 c.p.c., formulata per la pubblicazione del ricorso sul suo sito Internet della Amministrazione convenuta. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza *“in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione”* (cfr. Cass. , Sentenza n. [13868](#) del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. [14570](#) del 22/06/2007; Sentenza n. [4319](#) del 25/03/2003).

Sicché, sulla base di tali principi, non rinvenendosi nella fattispecie alcuna delle ipotesi tipiche ex articolo 151 cpc, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati (che deve essere rispettato anche per i ricorsi d'urgenza, potendo incidere, evidentemente, anch'essi in modo significativo nella sfera giuridica dei controinteressati), considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..



Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree (che possono, peraltro, essere salvaguardate dall'efficacia *ex tunc* della sentenza di merito) e il diritto di difesa dei controinteressati, appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c..

- 2) Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza **del 27 agosto 2024 alle ore \_\_9,15\_\_\_\_,stanza n.\_\_32**, secondo piano, in via San Barnaba 50 a Milano, a cui le parti sono tutte tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Milano, 27/06/2024

**IL GIUDICE**

